

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 della Legge n.240/2010, le modalità di svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Il reclutamento avviene ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l'Università telematica eCampus.
3. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dal Codice Etico dell'Ateneo e dai criteri di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 240/2010.

Art. 2 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento e le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di Ateneo.
3. L'Università eCampus provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

Art. 3 Tipologie contrattuali:

1. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010;
 - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010.
2. I contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, hanno una durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Il bando di concorso stabilisce se i contratti di cui al presente comma debbano prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
3. I contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni:
 - a) aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010;
 - b) aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010;
 - c) essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
 - d) aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
 - e) aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
4. I contratti di cui al precedente comma prevedono esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 4 Procedura per la proroga del contratto di cui all'art. 3 comma 1 lett. a)

1. La richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata, previo consenso dell'interessato, nei sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto dalla struttura che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'art. 3 comma 1 lettera a).
2. A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242, è valutata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, costituita da tre membri e precisamente:
 - a) un professore dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero, appartenente al settore disciplinare e/o al settore concorsuale cui afferisce il ricercatore la cui attività è oggetto di valutazione;
 - b) un docente appartenente al Corso di Laurea e/o alla Facoltà cui afferisce il ricercatore la cui attività è oggetto di valutazione;
 - c) il Direttore generale dell'Ateneo o un suo delegato.
3. La Commissione di cui al comma precedente opera collegialmente in un'unica seduta, eventualmente svolta anche in modalità telematica, e provvede a redigere un verbale della procedura svolta.
4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione della Commissione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della struttura che ha formulato la richiesta di cui al comma primo e alla valutazione stessa, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 5 Attivazione della procedura per l'assunzione di ricercatori

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato è effettuata nell'ambito della programmazione di sviluppo dell'Università, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico parziale o totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le procedure di reclutamento per i ricercatori a tempo determinato sono attivate su proposta delle strutture didattico scientifiche interessate.
4. La proposta è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e deve contenere:
 - a) la struttura di afferenza, il numero di posti da mettere a bando e l'indicazione del progetto di ricerca;
 - b) il settore concorsuale su cui è/sono richiesto/i il/i ricercatore/i a tempo determinato e l'eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione cui queste fanno riferimento, nonché le attività di ricerca richieste;
 - d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui al successivo art. 7;
 - e) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
 - f) le ulteriori lingue, oltre all'italiano, in cui potrà essere svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - g) le modalità di svolgimento dell'attività didattica frontale e a distanza;
 - h) la tipologia di contratto con cui si intende assumere il/i ricercatore/i;
 - i) il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);

- j) l'eventuale periodo di prova;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
- l) la copertura finanziaria, nonché il trattamento economico e previdenziale;
- m) l'indicazione delle competenze scientifico professionali adeguate allo svolgimento di attività di didattica e/o ricerca, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, Legge n. 240/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 6 Indizione della procedura selettiva

1. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Ateneo e sui siti web del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine per la presentazione delle domande; detto termine viene fissato nel bando che indice la selezione e non può essere inferiore a 15 giorni.

3. Il bando deve riportare:

- a) le modalità e i termini di presentazione, anche telematica, delle domande e degli allegati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, i diritti e doveri del ricercatore, la sede prevalente di lavoro, gli elementi indicati dall'art. 5 comma 4 del presente regolamento, ad esclusione della copertura finanziaria;
- b) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
- c) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla prova di lingua dei candidati ammessi alla discussione orale ed a seguito della stessa, avendo riguardo:
 - I. delle concrete esigenze didattiche;
 - II. dell'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel bando e al progetto di ricerca indicato nel medesimo bando;
 - III. della pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere. Ai soli fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, il bando può distinguere tra titolarità di insegnamenti relativi a insegnamenti erogati in modalità frontale rispetto a quelli erogati in modalità telematica e prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati agli insegnamenti dell'una o dell'altra categoria.

4. Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, s'intende insegnamento erogato in modalità telematica quello che non prevede alcuna attività didattica presenziale e/o laboratoriale.

Art. 7 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per i contratti di cui all'art. 3 comma primo lettera a) del presente regolamento, ai sensi e nei limiti della lettera b) del comma secondo dell'art. 24 della legge 240/2010, i soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

2. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva, per i contratti di cui all'art. 3 comma primo lettera b) del presente Regolamento, i candidati in possesso di uno dei requisiti indicati al comma terzo sempre dell'articolo 3.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della 240/10, il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Con riferimento ai contratti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Sono altresì esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, ed è costituita da tre membri appartenenti al settore disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando e precisamente:
 - a) due professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero,
 - b) un docente (Professore di prima o seconda fascia, Ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché, purché appartenente alla comunità accademica, un Docente ex art. 1 comma 12 legge 230/05 o un docente titolare di contratto di insegnamento ex art. 23 legge 240/10), dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero.
2. A tutte le riunioni, in qualità di segretario verbalizzante partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ateneo o un suo delegato.
3. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti dell'Ateneo, o in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.
4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:
 - a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
 - b) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel Bando, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 9 Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 10 Selezione e criteri di valutazione

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata dalla Commissione sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243 e in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo e definiti nel bando.
2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura definita dal bando e comunque compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. I candidati sono convocati per la discussione dei titoli tramite email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione a pena di inammissibilità, con almeno 10 giorni di preavviso e, con i medesimi termini, con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione bandi e concorsi.
6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.
7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai risultati del colloquio in lingua straniera.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, il colloquio orale, la prova di conoscenza della lingua inglese, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

Art. 11 Graduatoria di merito

1. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione redige all'unanimità, o con deliberazione assunta a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.
2. La suddetta graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i.
3. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 12 Approvazione degli atti

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.
2. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Senato Accademico, il quale, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
3. La delibera di chiamata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data della presa di servizio.

Art. 13 Compiti del ricercatore a tempo determinato e periodo di prova

1. Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del settore concorsuale oggetto della procedura e nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo e in particolare del "Regolamento integrativo del rapporto contrattuale dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato".
2. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso motivato di una delle due parti, a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
3. Durante i primi tre mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 14 Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, né con borse di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l'eccezione dei finanziamenti per l'attività di ricerca o stage all'estero, in quanto funzionali al programma di ricerca; sono inoltre soggetti alle incompatibilità previste dall'art. 6 della legge 240/2010.

Art. 15 Trattamento giuridico

1. Il Consiglio della struttura didattico-scientifica che ha richiesto l'attivazione della procedura determina all'inizio dell'attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche, in conformità al regolamento integrativo al contratto presente sul sito web dell'Ateneo.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti su corsi specifici, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell'Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile per attività di didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono seminari, lezioni sincrone e asincrone e di ricevimento in aula virtuale.
3. L'attività di didattica deve essere svolta nell'ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso, o in settori affini
4. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata dell'attività svolta, in base alla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento integrativo del rapporto contrattuale dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato" dell'Ateneo e le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo.

Art. 16 Trattamento economico

1. Per i titolari di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento il trattamento economico spettante è pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 17 Risoluzione anticipata del contratto

1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all'interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 18 Clausole di salvaguardia

1 L'Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative e regolamentari, nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5, dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.